

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " ENTE CLOWN & CLOWN" APS DI MONTE SAN GIUSTO

ART 1 L'ASSOCIAZIONE

L'ente Clown & Clown APS di Monte San Giusto nasce, dopo a realizzazione nell'anno 2005 e 2006 del progetto Clown&Clown Festival, dall'iniziativa di alcuni singoli cittadini che, presa coscienza dell'importanza di sensibilizzare la cittadinanza attraverso la costituzione formale di un ente, che possa portare avanti e far crescere tale iniziativa sotto ogni suo aspetto coinvolgendo quante più persone possibili.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. La denominazione dell'Associazione viene pertanto integrata con l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

I responsabili dei settori dell'edizione 2006 ravvisano la necessità di costituirsi formalmente e ritengono che tale passaggio possa finalmente costituire una pietra miliare dalla quale realizzare la crescita del Festival e delle iniziative ad esso correlate.

L'Associazione ha la propria sede legale e la sede operativa nel comune di Monte San Giusto. La sede operativa è necessaria per il laboratorio delle scenografie e di tutte le attrezzature che si riterranno necessarie per il Festival.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Clown&Clown Festival nasce da una idea della Mabò Band e è una manifestazione che caratterizza monte San Giusto nel resto del paese Italia.

Il Festival è dedicato, animato e reso vivo di livello internazionale e da cittadini e turisti provenienti da tutta Italia i quali, con varie modalità e sfaccettature, vengono coinvolti nella realizzazione del programma.

I partecipanti sono infatti non soltanto fruitori (insieme a quanti vorranno partecipare alla festa), ma anche attori della manifestazione. Vengono tutti invitati ad indossare per l'occasione un naso rosso e daranno vita ad un vero e proprio circo del clown a cielo aperto con il filo conduttore del sorriso.

I giorni di Festival sono solamente la conclusione di un luogo percorso che porta Monte San Giusto a rinnovarsi ogni anno come " Città del Sorriso".

In tale progetto vanno coinvolte le scuole e tutte le realtà commerciali.

L'idea della realizzazione e la volontà di riuscita dell'iniziativa fanno forza proprio sulla facilità di attrattiva per qualsiasi fascia di età.

Si tratta di giorni di spettacolo e di festa con clown trampolieri, musicisti e comici, con giochi, laboratori, seminari e scenografie da circo a cielo aperto.

Oltre alla serie di spettacoli da strada e da palcoscenico, verrà dato ampio spazio alle associazioni di Clown-Terapia in special modo quelle che lavoreranno sul territorio e che sono riconosciute per la qualità del loro lavoro (cioè facenti parte della Federazione Nazionale Clown-Dottori).

L'intenzione è quella di trasformare il Centro Storico nel " Grande Circo dei Clown a cielo aperto" con l'organizzazione di diversi spettacoli in centro storico, di Gran Galà della Risata, di parte dei Clown per tutto il centro e di laboratori strettamente collegati con realtà del clown e del circo.

Il progetto Clown&Clown, oltre a porre all'attenzione problematiche sociali e focalizzare la figura del Clown-Dottore, punta fortemente alla crescita dell'offerta culturale e turistica del nostro territorio.

Il messaggio e gli obiettivi del Festival e quindi della costituzione di tale ente sono:

- Far conoscere e capire il messaggio di pace e d'amore nascosto dietro la maschera più piccola del mondo, naso rosso.
- Trasmettere l'importanza e il valore universale, comunicativo e terapeutico del sorriso, ogni anno, almeno uno alla casa di riposo.

- Avviare dei progetti di comico-terapia nelle case di cura, case di riposo, centri disabili ed ospedali
- Promuovere il nostro territorio artistico ed enogastronomico.



ART. 2 FINALITA'

L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore e svolge attività di utilità sociale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è assolutamente apolitica. Qualora per qualsiasi motivo verrà meno il suo scopo specifico, questo rappresenterà causa di scioglimento della stessa.

Gli eventuali utili derivati della attività, per decisione del direttivo, vanno reinvestiti in progetti, iniziative e strutture che comportino la crescita culturale e sociale del nostro paese o per progetti di beneficenza organizzati anche in collaborazione con altre associazioni ed enti.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

ART.4 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura legata al mondo dei clown e della clown terapia, cultura sociale, musicale turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante l'organizzazione del Clown & Clown Festival e di altre iniziative legate al mondo dei clown anche in collaborazione con scuole, ospedali ed altri enti pubblici e privati. A tal scopo l'associazione si propone come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive culturali, musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'arte circense, l'educazione artistica e culturale dei soci e dei non soci;
- collaborare alla diffusione dei valori di Resilienza, valorizzazione della diversità, uguaglianza, inclusione, empatia e felicità;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, circensi turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;



- sviluppare l'attività del Clown & Clown Festival e di attività e corsi collegati al mondo circense e della clown terapia, sia come elemento fondamentale di qualsiasi percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della cultura del sorriso e della clown terapia e promuovere tale cultura con iniziative di vario genere anche nell'ambito di altre festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni culturali promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni legati alla cultura del sorriso e della clown terapia, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Compete al consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentare il rispetto dei limiti in una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario o nella relazione di missione.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 d.lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale inoltre delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione finanzia le varie attività ed iniziative mediante le quote versate dai soci e con contributi erogati dagli Enti Pubblici e da Privati.

Nessun utile verrà diviso tra i soci.

Per assicurare la continuità dei rapporti tra l'associazione e l'amministrazione comunale un componente dell'amministrazione in carica. Il Sindaco o suo delegato partecipa alle riunioni con voto consultivo.



ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Per ogni esercizio, base all'art. 13 del d.Lgs. 117/2017, dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 6- BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ART.7 - PATRIMONIO

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

ART.8 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART.9 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è composta da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale.

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Chi aspira ad essere Socio deve farne domanda scritta. La domanda dovrà essere accolta o respinta a giudizio del Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci il quale lo rappresenta, anche nel voto. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali. Il minore vota attraverso uno dei propri genitori.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal

presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione si compone di soci fondatori e soci effettivi

Sono Soci Fondatori tutti coloro che sono stati responsabili dei settori nell'anno 2006 e tra questi coloro che sottoscriveranno questo statuto.

Sarà cura del Consiglio direttivo dell'Associazione annotare nell'apposito libro i nominativi e le generalità dei Soci, ripartiti secondo le varie loro categorie qui sopra specificate, e di tenere costantemente aggiornato tale elenco.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Nella ordinaria adunanza generale annuale dell'Associazione si rende noto quali soci hanno cessato di appartenervi e quali vi sono stati aggregati.



ART 10 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi

b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

c) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

ART 11 – DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b) rispettare il presente statuto, parte integrante dello statuto;

c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;

d) rispettare le deliberazioni degli organi sociali;

e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;

f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;

g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo (entro il 31 Dicembre di ogni anno). La quota associativa ha validità annuale e si intende dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.

Ogni socio ha il dovere di uniformarsi al presente statuto e all'atto costitutivo dell'Associazione, ai regolamenti ad esso allegati a quelli che in futuro venissero adottati, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché alle disposizioni date dai componenti il Consiglio nei limiti delle loro competenze.

ART. 12 ELENCO DEI SOCI

Restano esposti nella sede dell'associazione gli elenchi dei soci

ART. 13 NUOVA ADESIONE DEL SOCIO USCITO PER RINUNCIA

Il socio uscito per rinuncia, che desidera rientrare a far parte dell'Associazione è soggetto alle stesse formalità descritte per i nuovi aspiranti.

Art. 14 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART.15 - ASSEMBLEA

Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni in forma scritta, con libertà di mezzi, purchè idonei a garantire l'avvenuta conoscenza, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Elege il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, così come nelle deliberazioni di trasformazione, fusione o scissione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ART.16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 7.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- definisce tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse ex art. 6 d.lgs. 117/2017;



- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale (del Coro) e gli eventuali altri maestri e collaboratori;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente

stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

La partecipazione al consiglio direttivo può avvenire anche attraverso strumenti telematici, a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ART.17 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, in seno al consiglio direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Esegue e fa eseguire le delibere dell'associazione, esegue e fa eseguire le delibere dell'Assemblea del Consiglio; riceve e firma la corrispondenza, firma i mandati di pagamento (per cui assegni e mandati di pagamento vanno firmati da entrambi), cura che i Consiglieri dell'associazione adempiano al loro compito.

ART. 18 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, in seno al consiglio direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall' assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ART 20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, nominato in seno al consiglio direttivo dal consiglio stesso, assiste all'assemblea ed alle sedute del consiglio. Redige e controfirma i verbali ed ha sotto la sua responsabilità l'archivio sociale, gli atti e i registri che gli sono affidati. Minuta la corrispondenza tiene il protocollo ed un ruolo dei soci sempre al corrente. Spedisce gli inviti per tutte le adunanze

ART 21 - IL TESORIERE

Il tesoriere, nominato dal consiglio all'interno dello stesso, riscuote le quote sociali e tutte le somme che perverranno all'Associazione da chicchessia e a qualsivoglia titolo, in base agli ordini di incasso staccati dal Presidente, esegue similmente tutti i pagamenti che gli verranno ordinati per mandati sottoscritti dal Presidente e comunicati al Consiglio direttivo. Il tesoriere dovrà tenere registro di cassa nel quale annoterà cronologicamente tutte le spese e tutte le riscossioni, registrerà tali incassi e pagamenti in modo che risultino sotto ogni capitolo del preventivo.

Il tesoriere compila e presenta alla discussione del Consiglio nel trimestre successivo il consuntivo dell'anno trascorso il preventivo dell'anno venturo.

Tutti i libri ed i registri del tesoriere dovranno sempre mostrarsi a qualunque dei componenti del Consiglio che ne faccia richiesta e sottoporsi al controllo dei sindaci revisori.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO

Venendo a mancare i principali fini statuari il presidente convoca l'assemblea straordinaria perché deliberi lo scioglimento dell'associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.



A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto.

ART. 23 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, l'acronimo di APS.

ART. 24 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART 25 - Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

